

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
NAZIONALI E AIUTI DI STATO

Oggetto: Procedure per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

RILEVATE le modifiche organizzative e le relative competenze introdotte dai provvedimenti organizzativi di cui alla DGR n. 380 del 4/04/2022, alla DGR n. 509 del 02/05/2022 , al Decreto del Segretario Generale n. 42 del 03/05/2022 citati;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di approvare gli allegati A e B del presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale contenente:

- le procedure sia per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale che per l'organizzazione dell'amministrazione regionale, finalizzate al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa normativa europea e nazionale (Allegato A);

- l'elenco di atti amministrativi o proposte di legge di iniziativa della Giunta rispetto ai quali sono obbligatorie la redazione della scheda AdS e l'acquisizione del parere del Distinct Body;

- il modello unico per Regione Marche della Scheda Aiuti di Stato (Allegato B) ;

2. Di modificare, su nuova designazione da parte dei direttori dei Dipartimenti, alcuni dei nominativi dei referenti aiuti di stato contenuto nel decreto n. 41 del 28/4/2022 così come di seguito riportato:

Eva Brunetti Dip. Salute

Francesca Recanatesi Dip Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile

Arianna Cagli Dip Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile

Giovanni D'Annunzio Dip. Politiche sociali, Lavoro, Istruzione- Settore Istruzione, innovazione sociale e sport

Simona Giuliani Dip. Politiche sociali, Lavoro, Istruzione - Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse

Simona Pasqualini Dip. Politiche sociali, Lavoro, Istruzione - Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro

Luca Leoni Dip Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane - Settore Debito e società partecipate



Lucio Pesetti Dip Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane – Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali

Massimo Vignoli Dip Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane – Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive

Rosanna Rosi Dip. Sviluppo Economico

Lorella Bovara Dip. Sviluppo Economico - Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM

Fabio Travagliati Dip. Sviluppo Economico- Settore Industria, artigianato e credito

Nadia Luzietti Dip. Sviluppo Economico - Direzione Attività produttive e imprese

Il dirigente

Dott.ssa Simona Teoldi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1. Normativa di riferimento

Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;

Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

Legge 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014;

Common Understanding siglato in data 03/06/2016 dalla Commissione europea – DG Concorrenza e il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreto del MISE n. 115 del 31/5/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DGR 1523 del 06/12/2021 “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021.

Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”



DGR 1676 del 30/12/2021 “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2,

L.R. n 18/2021 “Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni”;

DGR 1677 del 30/12/2021” Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori”

Decreto del Segretario generale n. 41 del 28/04/2022 “Aiuti di stato in ambito regionale: criteri per la definizione delle procedure, la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo. Disposizioni per l’organizzazione”

2. Motivazioni

In data 3 giugno 2016 la Commissione Europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno siglato il Common Understanding finalizzato a rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Gli obiettivi principali del Common Understanding sono quelli di:

- Aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato;
- Diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme;
- Rispettare e contenere i tempi procedurali;
- Rafforzare la capacità amministrativa.

Per il raggiungimento di detti obiettivi il Common Understanding prevede, all’interno delle amministrazioni pubbliche, l’individuazione di un Distinct Body, quale centro di competenza a cui viene affidato il compito di dare supporto, sotto forma di pareri, per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.

La DGR 1677 del 30/12/2021, nell’ambito del processo di riorganizzazione degli uffici della Giunta Regionale ha individuato il Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di stato quale centro di competenza del Distinct Body Regionale con la funzione di assolvere gli obblighi derivanti sia dall’accordo di partenariato che dal Common Understanding.



Successivamente con Decreto del Segretario Generale n. 41 del 28/4/2022 sono stati:

- stabiliti i criteri per la definizione delle procedure, la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo;

-nominati, su indicazione dei Direttori dei Dipartimenti, i referenti aiuti regionali autorizzando il Dirigente della Settore Programmazione delle risorse Nazionali e aiuti di stato a procedere con proprio decreto all'eventuale sostituzione o integrazione dei nominativi di questi ultimi su proposta dei Direttori del Dipartimento.

Infine, sempre nel medesimo atto, il Dirigente del Settore Programmazione delle risorse Nazionali e aiuti di stato è stato autorizzato Di autorizzare i I dirigente della Struttura "Programmazione delle risorse nazionali e Aiuti a provvedere con successivo decreto alla definizione delle ulteriori procedure di dettaglio per la verifica di compatibilità, la registrazione e il controllo degli aiuti di stato.

Preso atto di quanto sopra e in un'ottica di semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri del Distinct Body regionale, rispetto a quanto precedentemente stabilito nel decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/6/2017 e del decreto del dirigente della Pf controlli di secondo livello, auditing e società partecipate n. 12 del 26/7/2017, con il presente atto vengono stabilite le modalità e le procedure per la richiesta del parere finalizzate al rispetto della normativa aiuti di stato.

Infine, a seguito delle modifiche organizzative intervenute con le assegnazioni delle posizioni organizzative, con il presente atto, su indicazione dei Direttori dei Dipartimenti, vengono modificati alcuni nominativi dei referenti aiuti regionali contenuti nel decreto n. 41 del 28/4/2022.

3 – Esito dell'istruttoria

Si propone dunque l'adozione del seguente atto:

"Procedure per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale e per l'organizzazione dell'amministrazione regionale.

Il responsabile del procedimento
(*Dott.ssa Cristiana Sposito*)

Documento informatico firmato digitalmente



- ALLEGATO A -

FUNZIONI DEL DISTINCT BODY REGIONALE

Il Settore programmazione delle risorse Nazionali e aiuti di stato rappresenta il centro di competenza, regionale denominato Distinct Body (di seguito DB), al quale i Dipartimenti, Le Direzioni, i Settori (uffici) che predispongono le misure di aiuto devono rivolgersi nella fase di preparazione della misura di aiuto.

Il Distinct Body garantisce il rispetto di tutti i criteri necessari per la valutazione di esistenza di profili di aiuto nonché assicura il rispetto degli adempimenti procedurali ad essi connessi al fine di prevenire situazioni di illegittimità ed incompatibilità. Il DB svolge le seguenti funzioni:

1. Di consulenza e di controllo preventivo che avviene nella fase istruttoria su tutti gli atti che prevedono la concessione di contributi pubblici a qualsiasi soggetto che svolge attività economica;
2. Di supporto giuridico rispetto alla compilazione della scheda AdS, nonché rispetto a quesiti giuridici relativi all'applicazione dell'art. 107 par. 1 del TFUE e alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto (2016/C 262/01).;
3. Di supporto giuridico rispetto a posizioni statali in tema di inquadramento nella disciplina aiuti di Stato, come emerse in appositi coordinamenti con lo Stato o tra Regioni;
4. Di supporto giuridico a quesiti relativi all' applicazione della normativa In tema di aiuti di Stato (Orientamenti della Commissione, prassi decisionali della Commissione, Regolamenti de minimis, Regolamenti in esenzione da notifica)
5. Di gestione relativamente alle procedure autorizzatorie della misura dell'aiuto da istituire. Sarà cura del DB inserire i dati nell'apposita piattaforma informatica SANI 2, tenere i contatti sia con la Commissione europea che con il Dipartimento delle Politiche europee (DPE) e la Struttura interessata dell'andamento della procedura di notifica;
6. D'informazione e di formazione per la diffusione delle novità di carattere normativo, procedurale in materia di aiuti di stato riviste periodicamente dalla Commissione Europea;
7. Di referente della Regione Marche (Autorità responsabile verso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato) verso il RNA svolgendo tutte le funzioni amministrative di registrazione, modifica, eliminazione dei regimi di aiuto di stato.

Nell'esercizio delle sue funzioni, per i casi più complessi, il DB potrà essere affiancato da una idonea assistenza tecnica specialistica.

Come indicato nel Decreto del Segretario Generale n. 41 del 28/4/2022, le relazioni annuali di monitoraggio degli aiuti erogati sui vari regimi istituiti, da inserire nella piattaforma SARI 2, non rientrano nelle competenze del DB. Queste sono di competenza delle strutture regionali responsabili dell'attuazione dei regimi di aiuto.

In ogni Dipartimento, su proposta del suo Direttore, viene individuato un referente in materia di aiuti di stato quale interlocutore principale del DB.



TIPOLOGIA DI ATTI SOTTOPOSTE ALLA RICHIESTA DI PARERE

1. Obbligatorietà della redazione della scheda AdS e dell'acquisizione del parere del Distinct Body

Per gli atti che prevedono la concessione di contributi (qualunque sia la fonte di finanziamento comunitaria, statale e/o regionale) a beneficio di chi svolge attività economica, è obbligatoria la richiesta di parere di conformità al rispetto della normativa aiuti di stato al Distinct Body regionale. Tale richiesta deve essere accompagnata dalla scheda di valutazione ex ante debitamente compilata e dal decreto attuativo (Decreti di approvazione di avvisi pubblici, di approvazione di progetto ecc.) delle agevolazioni da concedere. Quest'ultimo infatti rappresenta la base giuridica che contiene le informazioni di dettaglio per una corretta valutazione dell'esistenza di eventuali profili di aiuto.

2. Non obbligatorietà della redazione della scheda AdS né la richiesta del parere del Distinct Body

Per gli atti che hanno carattere di continuità o reiterazione, con le medesime finalità e caratteristiche, modalità attuative, su cui nell'arco del biennio antecedente è stato già espresso un parere di inesistenza di profili di aiuto, purchè il dirigente attesti che non siano intervenute modifiche sostanziali o delle normative di riferimento.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI PARERE

1. Gli uffici interessati al momento della predisposizione dell'atto di concessione propongono al DB la descrizione della misura compilando la scheda AdS (allegato B), motivando il proprio inquadramento secondo la disciplina aiuti di stato mediante la sottoposizione di una proposta di atto amministrativo che definisca, tra l'altro, le clausole di conformità alla disciplina aiuti utilizzata. Se necessario si potrà acquisire il parere del Dipartimento Politiche Europee (obbligatorio per interventi maggiori di 30 milioni).
2. Il DB si esprime mediante parere, obbligatorio ma non vincolante, in tema di legalità e compatibilità sull'inquadramento proposto, fornisce suggerimenti, che ove accolti sono recepiti anche all'interno del provvedimento dell'ufficio proponente, al fine di garantire la conformità dal punto di vista sostanziale della misura secondo la prassi decisionale della Commissione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i più recenti orientamenti europei, statali e regionali nei vari settori.
3. Il DB può esprimere parere positivo o negativo entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta formale, salva la necessità di approfondimenti istruttori da realizzare con la struttura interessata.
Il parere viene reso in merito alla:
 - Inesistenza di profili di aiuto ai sensi dell'art.107.1 TFUE;
 - esistenza degli elementi di aiuto di cui all' art. 107.1 del TFUE e relativo Inquadramento secondo gli strumenti di compatibilità previsti dalle basi giuridiche in diritto europeo e delle procedure ai fini della legalità;
 - esistenza di un Servizio d'Interesse Economico Generale nel rispetto delle regole europee e statali rilevanti in materia.



PROCEDURA DI NOTIFICA DI UN AIUTO DI STATO

1. Gli uffici interessati al momento della predisposizione dell'atto di concessione propongono al DB la descrizione della misura compilando la scheda AdS (allegato B), motivando il proprio inquadramento secondo la disciplina aiuti di stato mediante la sottoposizione di una proposta di atto amministrativo che definisca, tra l'altro, le clausole di conformità alla disciplina aiuti. Se necessario si potrà acquisire il parere del Dipartimento Politiche Europee (obbligatorio per interventi maggiori di 30 milioni). Contestualmente richiede il parere di conformità al rispetto della normativa aiuti di stato.
2. Il DB si esprime mediante parere, obbligatorio ma non vincolante, in tema di legalità e compatibilità sull'inquadramento proposto, fornisce suggerimenti, che ove accolti sono recepiti anche all'interno del provvedimento dell'ufficio proponente, al fine di garantire la conformità dal punto di vista sostanziale della misura secondo la prassi decisionale della Commissione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i più recenti orientamenti europei, statali e regionali nei vari settori.
3. Il DB provvede a tenere i contatti sia con la Commissione che con gli uffici interessati dell'andamento della procedura di notifica fino al termine della stessa
4. La procedura di cui ai punti precedenti si applica anche ai casi di modifica di un regime di aiuto esistente ai sensi dell'art 4 del Regolamento (CE) n. 794/2004 "recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE";
5. Il DB provvede poi, con la collaborazione dei responsabili dell'attuazione delle misure di aiuto, agli adempimenti connessi al censimento del regime sia nella piattaforma informatica SANI che nel registro nazionale aiuti di stato. Solo all'esito di decisione positiva della Commissione, la Struttura proponente potrà procedere con la misura (che pertanto rimane sospesa fino alla decisione della Commissione UE).
6. Gli adempimenti relativi alla registrazione in RNA degli aiuti individuali sono a carico del responsabile dell'attuazione delle misure di aiuto. Pertanto, la responsabilità prevista dall' art. 52, comma 7, della legge 234/12 è in capo all'ufficio responsabile dell'attuazione della misura a cui sono legati espliciti adempimenti rilevanti per RNA ai fini dell'ottenimento del COR (codice di concessione dell'aiuto individuale, COVAR (codice variazione) o ai fini dell'erogazione. La Struttura responsabile dell'attuazione del regime di aiuto cura che il numero attribuito all'aiuto e i riferimenti della decisione di compatibilità della Commissione siano riportati nei successivi atti di attuazione (in particolare nei decreti di concessione dei contributi).



PROCEDURA PER ESENZIONE DA NOTIFICA DI UN AIUTO CONCESSO AI SENSI DEI REGOLAMENTI GBER E ABER o ai sensi dei QUADRI TEMPORANEI:

1. Gli uffici interessati al momento della predisposizione dell'atto di concessione, attraverso il referente, propongono al DB la descrizione della misura compilando la scheda AdS (allegato B), motivando il proprio inquadramento secondo la disciplina aiuti di stato mediante la sottoposizione di una proposta di atto amministrativo che definisca, tra l'altro, le clausole di conformità alla disciplina aiuti utilizzata. Se necessario si potrà acquisire il parere del Dipartimento Politiche Europee (obbligatorio per interventi maggiori di 30 milioni).
2. Il DB si esprime mediante parere, obbligatorio ma non vincolante, in tema di legalità e compatibilità sull'inquadramento proposto, fornisce suggerimenti, che ove accolti sono recepiti anche all'interno del provvedimento dell'ufficio proponente, al fine di garantire la conformità dal punto di vista sostanziale della misura secondo la prassi decisionale della Commissione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i più recenti orientamenti europei, statali e regionali nei vari settori.
3. Il DB provvede a tenere i contatti sia con la Commissione che con gli uffici interessati dell'andamento della procedura di esenzione da notifica fino al termine della stessa.
4. Il DB provvede poi, con la collaborazione dei responsabili dell'attuazione delle misure di aiuto, agli adempimenti connessi al censimento del regime sia nella piattaforma informatica SANI che nel registro nazionale aiuti di stato. Solo all'esito autorizzatorio della Commissione che verrà comunicato dal DB, la Struttura proponente potrà procedere con la misura (che pertanto rimane sospesa fino alla decisione della Commissione UE).
5. Gli adempimenti relativi alla registrazione in RNA degli aiuti individuali sono a carico del responsabile dell'attuazione delle misure di aiuto. Pertanto, la responsabilità prevista dall' art. 52, comma 7, della legge 234/12 è in capo all'ufficio responsabile dell'attuazione della misura a cui sono legati espliciti adempimenti rilevanti per RNA ai fini dell'ottenimento del COR (codice di concessione dell'aiuto individuale, COVAR (codice variazione) o ai fini dell'erogazione. La Struttura responsabile dell'attuazione del regime di aiuto cura che il numero attribuito all'aiuto e i riferimenti della decisione di compatibilità della Commissione siano riportati nei successivi atti di attuazione (in particolare nei decreti di concessione dei contributi).

PROCEDURA PER REGIMI DI UN AIUTO INQUADRATI IN “DE MINIMIS”

1. Gli uffici interessati al momento della predisposizione dell'atto di concessione, attraverso il referente, propongono al DB la descrizione della misura compilando la scheda AdS (allegato B), motivando il proprio inquadramento secondo la disciplina aiuti di stato mediante la sottoposizione di una proposta di atto amministrativo che definisca, tra l'altro, le clausole di conformità alla disciplina de minimis. Il DB si esprime mediante parere, obbligatorio ma non vincolante, in tema di legalità e compatibilità sull'inquadramento proposto, fornisce suggerimenti, che ove accolti sono recepiti anche all'interno del provvedimento dell'ufficio proponente, al fine di garantire la conformità dal punto di vista sostanziale della misura.
2. Le misure di aiuto concesse secondo tale inquadramento sono soggette solamente agli adempimenti connessi al Registro degli Aiuti di Stato. Pertanto il DB provvede poi, con la collaborazione dei responsabili dell'attuazione delle misure di aiuto, agli adempimenti connessi al censimento del regime nel registro nazionale aiuti di stato.
3. Gli adempimenti relativi alla registrazione in RNA degli aiuti individuali sono a carico del responsabile dell'attuazione delle misure di aiuto. Pertanto, la responsabilità prevista dall' art. 52, comma 7, della legge 234/12 è in capo all'ufficio responsabile dell'attuazione della misura a cui sono legati espliciti adempimenti rilevanti per RNA ai fini dell'ottenimento del COR (codice di concessione dell'aiuto individuale, COVAR (codice variazione) o ai fini dell'erogazione. La



Struttura responsabile dell'attuazione del regime di aiuto cura che il numero attribuito all'aiuto siano riportati nei successivi atti di attuazione (in particolare nei decreti di concessione dei contributi).

ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI AIUTI DI STATO:

Monitoraggio, gestione e controllo dei regimi di aiuto.

Come indicato nel decreto del segretario generale n. 41 del 28/4/2022, le attività di monitoraggio di inserimento dei dati relativi all'avanzamento della spesa annuale erogata per ciascun regime istituito nell'apposita piattaforma informatica SARI 2 sono in capo alla struttura responsabile dell'attuazione del regime di aiuto.

Il DB censisce all'interno della piattaforma Sari 2 le strutture regionali e gli utenti responsabili dell'attuazione dei regimi di aiuto.

Responsabilità e sanzioni condizioni legali di efficacia – recupero degli aiuti

Per le attività di controllo s'intende l'obbligo d'interrogazione del RNA e di registrazione dell'aiuto individuale in favore del singolo beneficiario ammesso alle agevolazioni.

Gli adempimenti di consultazione e registrazione dei COR individuali costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione degli aiuti.

Trasparenza ed obblighi di pubblicazione

Tutte le misure che concedono un finanziamento pubblico ad attività economiche, compresi il de minimis, il SIEG e le esenzioni dovranno essere pubblicate in uno specifico sito istituzionale regionale.

Tale pubblicazione sarà a cura degli uffici che gestiscono tali interventi.

-ALLEGATO B -



SCHEDA VALUTAZIONE EX ANTE AIUTI DI STATO

La scheda Aiuti di Stato (di seguito scheda AdS) è redatta quando la proposta di atto amministrativo o la proposta di legge di Iniziativa della Giunta prevede un Impatto sulle risorse pubbliche, In termini di concessione di risorse o di rinuncia ad entrate, ed i beneficiari sono immediatamente individuati/individuabili.

La scheda AdS è redatta per tutte le proposte di atti amministrativi e proposte di legge regionale che contengono nelle agevolazioni concesse, direttamente o attraverso organismi intermedi o enti terzi, gli strumenti di aiuto sotto forma di:

- a) sovvenzione/contributo in conto interessi
- b) misura per il finanziamento del rischio
- c) prestito/anticipo rimborsabile
- d) garanzia
- e) agevolazione fiscale o esenzione fiscale.
- r) altre modalità di agevolazione (diretta o indiretta) o beneficio selettivo comunque quantificabile.

Nel caso In cui, dalla proposta di atto amministrativo o proposta di legge di iniziativa della Giunta non sia possibile ricavare tali strumenti di aiuto o non fossero individuati / individuabili elementi di aiuto di cui all'art. 107 par. 1 TFUE, la compilazione della scheda dovrà essere effettuata al momento della predisposizione degli atti attuativi. La scheda aiuti di stato contiene una check list a scelta multipla che permette agli uffici responsabili di individuare nella fase di impostazione dell'atto:

- gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato come ricavabili dall' art. 107 par. 1 TFUE e declinati dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto, dalla prassi decisionale della Commissione UE e della giurisprudenza europea in materia;
- la scelta degli strumenti di cui intendono avvalersi ai fini della legalità e compatibilità della misura, In caso di aiuto di stato.

Per la redazione della scheda AdS l'ufficio responsabile della misura può avvalersi del referente aiuti del dipartimento nominato dal Direttore.

Riguardo al coinvolgimento del Distinct Body si precisa quanto segue. Nei casi di consultazione obbligatoria del DB, la scheda AdS è presentata prima della adozione di atto amministrativo o proposta di legge di iniziativa della Giunta ai fini della valutazione del DB.

SCHEDA DI VALUTAZIONE EX ANTE AIUTI DI STATO



Amministrazione proponente: _____

(indicare se: Ministero, Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: _____

(legge, decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale, legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: _____

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. risorse pubbliche

• **1.a. impiego di risorse pubbliche**

SI

NO

- il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure
- il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).
- Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

• **1.b. risorse imputabili all'autorità pubblica**

SI

NO

- il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica; oppure
- il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.
- Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi):



In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1a e 1b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. Beneficiari e selettività

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'**impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica? **SI** **NO**

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

2.b Presenza di selettività **SI** **NO**

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali);
- area geografica (indicare quale);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.



Se si è risposto **NO** al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

3. vantaggio economico

SI

NO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- Sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- Abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- Agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- Differimento dell'imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- Riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- Estinzione o riduzione del debito;
- Cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- Garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- Prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- Riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- Finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- Partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- Compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- Nel caso delle infrastrutture:
 - Per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - Per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - Per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi):



In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) – specificare sezione e articoli pertinenti
- quadro temporaneo** **sezione**

- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore
 - indicare gli orientamenti di settore**
.....

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
 - articolo 93
 - articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente.
 - articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente.
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
 - Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
 - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG



- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

Casi di pre notifica

Supporto del distinct body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del distinct body:

Parere del distinct body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

